

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3958

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
(JERVOLINO RUSSO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà
e sull'emarginazione

Presentato il 22 maggio 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — Col disegno di legge in rassegna si istituisce per un triennio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione, già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 1984, scaduta il 31 dicembre 1987 e ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 marzo 1988.

L'indagine sulla povertà e sull'emarginazione sempre estese, ma difficilmente

analizzabili perché spesso nascoste nelle pieghe della società, si pone infatti come strumento indispensabile per l'elaborazione di una politica sociale che lo affronti a partire da dati e conoscenze realistiche.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione e le affida il compito di effettuare le indagini e le rilevazioni occorrenti per l'analisi dei fenomeni della povertà e dell'emarginazione in Italia e di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica.

Prevede inoltre che la Commissione predisponga annualmente per il Governo una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da esperti con qualificate esperienze nel campo delle analisi sociali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede che con il medesimo decreto siano determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione e i compensi spettanti ai membri della Commissione.

L'articolo 3 assicura alla Commissione la collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche e le conferisce il potere di avvalersi della collaborazione di esperti e di stipulare convenzioni con

centri e istituti specializzati per l'effettuazione di ricerche ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 reca una norma transitoria che conferma per il primo triennio la Commissione già istituita dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 1988, la cui composizione potrà essere modificata con le modalità di cui all'articolo 2.

L'articolo 5 reca la disposizione di copertura degli oneri connessi al funzionamento della Commissione mediante utilizzo dello stanziamento di 700 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, iscritto nella tabella B - Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata al bilancio di previsione dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il provvedimento è diretto alla « Istituzione della Commissione d'indagine sulla povertà e l'emarginazione » e trova copertura nell'apposito accantonamento di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, previsto dalla tabella B (Presidenza del Consiglio dei ministri), concernente il Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1989.

I costi che dovranno essere coperti sono costituiti da:

- a) compensi per i membri della Commissione;
- b) compensi per esperti;
- c) incarichi di studio, ricerca e simili;
- d) spese per documentazioni, stampa, traduzioni, eccetera.

* * *

a) I compensi per i membri della Commissione sono quantificabili in base ai seguenti parametri:

1 - gettone di presenza di lire 200.000 (per 12 membri per 10 sedute)	L.	24.000.000
2 - rimborso spese diaria e pernottamento (lire 200.000 × 12 × 10)	»	24.000.000
3 - spese di viaggio aereo (lire 300.000 × 12 × 10)	»	36.000.000
4 - compensi per speciali incarichi ai membri della Commissione ex articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (lire 5.000.000 per incarico per 12 persone)	»	60.000.000

b) La norma non ha inteso limitare il numero degli esperti chiamati a collaborare con la Commissione, ma fissa in 200 il numero complessivo delle prestazioni che da questi possono essere rese.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stabilito che le prestazioni consistono nella partecipazione a sedute di lavoro presso la Commissione, il cui costo unitario è valutabile in lire 600.000 (comprensivo di diaria, spese di viaggio, pernottamento e partecipazione alla seduta di lavoro), gli oneri conseguenti sono quantificabili in:

	L. 120.000.000
c) Spese per incarichi di studio, ricerca ed elaborazione dati mediante convenzione	» 376.000.000
d) Spese di documentazione, di stampa, di traduzione, di cancelleria e di segreteria	» 60.000.000
	<hr/>
Totale generale . . .	L. 700.000.000
	<hr/> <hr/>

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita per un triennio la Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito comunitario, le indagini e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne cause e conseguenze.

3. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali nominati, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli affari sociali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione, nel limite di tre persone, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione per la loro partecipazione a sedute e riunioni e per l'espletamento di speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalità e nelle misure fissate nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo annuo di prestazioni non superiore a duecento.

3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la Commissione può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 4.

1. Per il primo triennio, ai compiti previsti dalla presente legge provvede la Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1988, registro n. 8 - Presidenza, foglio n. 138, la cui composizione può essere modificata con le modalità di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.